

Gen. 2^a
Gen. Collino
 BUCCHINI DEL CAPO SETTORE
2/04/2011

119
11

Racc. A. R. Al Sindaco del Comune di
 90100 Palermo

Racc. A. R. Al Comune di Palermo
 Servizio Formazione Strumenti Urbanistici
 Via Ausonia, 69
 90146 Palermo

Oggetto: istanza di attribuzione all'area di proprietà degli istanti di una nuova destinazione urbanistica.

I sottoscritti **Francesco Barone**, nato a Palermo il 2 gennaio 1922, c.f. BRNFNC22A02G273Y, e **Ignazio Barone**, nato a Palermo il 14 settembre 1957, c.f. BRNGNZ57P14G273Q, elettivamente domiciliati ai fini del presente atto in Palermo, via Nunzio Morello n. 20, presso lo studio dell'avv. Riccardo Rotigliano,

premessò

- di essere proprietari di alcuni immobili siti in agro di Palermo, località San Filippo Neri, identificati catastalmente al foglio n. 18, particelle 715, 2487, 2490, 2491;
- che dal certificato di destinazione urbanistica del 17.6.11 si evince che su tali immobili gravano (*recte*: gravavano) vincoli a contenuto espropriativo ormai però scaduti per essere stati previsti (più di 5 anni fa) dal p.r.g. approvato con D.D.G. n. 558/02, di rettifica del precedente D.D.G. n. 124/02;
- che, in particolare, su tali immobili gravano, tra gli altri, i seguenti vincoli: parcheeggi (particella 715 e massima parte della p.lla 2491) e sede stradale (parte delle p.lle 2487, 2490 e 2491);

Settore Urbanistica
ENTRATA
06 LUG 2011
N. <u>506184</u>

- che, peraltro, anche le previsioni che prevedono sulle aree di proprietà degli istanti i seguenti “servizi pubblici ed attrezzature per attività collettive” (art. 24 n.t.a.): IC1 – Chiese e centri religiosi (p.lla 2490), IC 3 – Edifici per la pubblica amministrazione (p.lle 272 e 2487) e IC4 – Centri culturali (p.lle 272 e 2487) hanno parimenti contenuto espropriativo (v. CGARS n. 1113/08 e TAR Sicilia, III, n. 6465/10)

chiedono

al Comune di Palermo di volere dotare gli immobili di loro proprietà – con riferimento alle porzioni di tali immobili attinte da vincoli espropriativi scaduti – una nuova destinazione urbanistica.

Avvertono che in caso di mancata conclusione del procedimento nel termine di legge (30 giorni dalla ricezione della presente istanza, v. art. 2, co. 2, l. reg. n. 10/91, come mod. dall’art. 2 l. reg. n. 5/11), saranno esperiti gli opportuni rimedi per fare valere l’illegittimità del silenzio – rifiuto così formatosi.

Palermo, 05-07-2011

Francesco Barone
Gugazio Barone

